

VERBALE DI ACCORDO NUOVO PDR 2008/2012

Il giorno 14 dicembre 2009, in applicazione di quanto previsto dall'accordo del 18 dicembre 2008, si sono incontrate, presso la sede della società, ENAV e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto per definire i criteri per la quantificazione del premio di risultato 2008/2011 .

A modifica del suddetto accordo Le Parti convengono che la quota di premio di risultato determinata per l'anno 2009, venga distribuita, a far data dal 1° gennaio 2011, su voci fisse della retribuzione, con modalità da concordare che non determinino, comunque, riflessi economici su alcun istituto contrattuale e su dinamiche inflattive e che tengano conto delle precedenti distribuzioni.

Le Parti convengono, altresì, che la determinazione della quantità del premio di risultato sia annualmente definita e, pertanto, a partire dal 2008, cessa ogni effetto di trascinarsi del vecchio premio di risultato 2004/2007.


Le Parti, nel riconfermare che il nuovo premio di risultato viene determinato annualmente e viene corrisposto a consuntivo nel mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, tenuto conto degli accordi inerenti la definizione dei premi relativi agli anni 2008 e 2009, convengono che le modalità di quantificazione del premio sotto meglio disciplinate trovano applicazione per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Le Parti convengono, pertanto, che il nuovo premio di risultato (2008/2012), calcolato anno per anno e senza effetti cumulativi, viene determinato, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, in misura percentuale sull'eventuale incremento del valore della produzione aziendale relativo agli anni in questione rispetto a quello consolidato dell'anno 2009.

Si conviene che il valore della produzione aziendale, a tal fine, è rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci di bilancio: ricavi delle vendite e prestazioni (di rotta e di terminale) ed esenzioni (di rotta e di terminale).

La base su cui calcolare l'eventuale incremento della produzione annua, per ciascuno degli anni a riferimento sopra citati, verrà determinato dal dato consolidato di bilancio 2009 per le voci sopra indicate.

L'ammontare annuo del premio viene determinato nella misura del 25% dell'incremento del valore della produzione aziendale - ricalcolato secondo le tariffe in vigore nell'anno



2009 - relativamente a ciascuno degli anni sopra evidenziati rispetto a quello dell'anno 2009.


Indipendentemente dall'incremento annuo del valore della produzione aziendale registrata, l'ammontare del premio, per ciascuno degli anni a riferimento sopra citati, non potrà superare l'importo massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2010, di 6 milioni di euro per l'anno 2011 e di 7 milioni di euro per l'anno 2012.













Eventuali incrementi di produzione aziendale superiori agli importi sopra evidenziati verranno accantonati in un apposito fondo, all'uopo costituito. Nel 2013 le Parti s'incontreranno per definire la destinazione di tali eventuali importi fra i dipendenti a quella data in servizio.

Il nuovo premio di produzione 2008/2011 viene erogato in ragione dell'effettiva presenza in servizio di ciascun dipendente nell'anno di riferimento secondo i criteri di decurtazione previsti dall'accordo del 14/12/2009 sul premio di risultato 2008. Le Parti valuteranno congiuntamente la destinazione degli eventuali recuperi effettuati.

Le Parti ribadiscono che le erogazioni economiche riconducibili alla voce "premio di risultato" hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del trattamento contributivo previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007 n. 247

ENAV S.p.A.



FILT-CGIL 
FIT-CISL 
UIL-T 
UGL-T 
USAE AV 
ASSIVOLO/Q 
COBAS 
ANPCAT } 
CILA AV } 
LICTA } 
ANPAC } 
UP } 
SACTA 